

STATUTO

PROSEGUIRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CINISELLO BALSAMO MI VIALE
RINASCITA 80

Numero REA: MI - 1939144

Codice fiscale: 07151420960

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: STATO DI INSOLVENZA

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-12-2012 - Statuto completo	2
--	---

con me lo firma in calce, alle ore tredici e uno.
Occupa di un foglio tre facciate e sin qui della quarta scritte da persona di fiducia e da me.

F.TO
SAVOCA CHIARA
IL NOTAIO LUISA CIVITA

Allegato "A" al numero 292317/12224 di repertorio

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

La cooperativa è denominata:

"ProSeGuiRe SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"

La Cooperativa e' retta con i principi della mutualità, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge in materia e non ha scopi di lucro e ha la qualifica di ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale)..

Art. 2 - Sede

La sede della società è posta in Comune di Cinisello Balsamo.

La Cooperativa potrà istituire e sopprimere centri operativi , stabilimenti, magazzini, uffici, agenzie e rappresentanze, sedi secondarie e succursali.

Art. 3 - Durata

2) La cooperativa è costituita a tempo indeterminato.

Compete all'Assemblea dei soci sciogliere la società, deliberandone la messa in liquidazione

Art. 4 - Scopo e attività mutualistica

3) Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale alla crescita socio-culturale, allo sviluppo sia dell'individuo che delle aggregazioni attraverso la gestione ed erogazione di servizi socio-educativi ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto a), della Legge 8 novembre 1991 n.381.

La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta.

I soci prestatori di lavoro intendono proseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'art.5.

Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale, od in forma volontaria, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

Qualora necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque non in via prevalente e nei limiti consentiti dalla Legge 381/91, la cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

La società può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma e volontaria di lavoratori non

soci .

La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi.

Nello svolgimento della sua attività la cooperativa rispetterà il principio di parità di trattamento e le disposizioni di legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti o divieti ed obblighi:

a) i dividendi potranno essere distribuiti in misura superiore, ma non oltre l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potranno essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, e cioè le azioni dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra;

c) le riserve non potranno essere distribuite tra soci;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

4) La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

La cooperativa può aderire ad organismi economici o sindacali , che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

L'adesione agli Organismi ed Enti, saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 5 - Oggetto

5) Oggetto della Cooperativa sono le attività socio sanitarie ed educative di cui all'articolo uno, primo comma punto a), della Legge 8 novembre 1991 n.381 da conseguirsi principalmente valendosi dell'attività dei soci cooperatori, e specificatamente le seguenti:

- Svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio sanitarie e/o educative: educativa domiciliare, attività ludico-educative e di cura, attività di laboratori creativi di vario genere, produzione e vendita di prodotti artigianali, informatica, attività didattico-espressive, attività psico-motorie , cineforum, tempo libero ecc
- Svolgere attività finalizzate all'inserimento lavorativo, all'avvio di iniziative di piccola impresa o lavoro autonomo.
- Gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi: attività finalizzate al turismo, allo sport e alla comunicazione.
- Organizzare e realizzare corsi e convegni per aziende, corsi personalizzati.
- Gestire, organizzare e progettare servizi asili nido, servizio di babysitting- taegmutter, servizio di lezioni scolastiche personalizzate.
- Organizzare e realizzare feste ed eventi.
- Consulenza per la creazione di progetti educativi per l'infanzia.
- Realizzare workshop e laboratori artistici.
- Consulenza psico- pedagogica

- Consulenza legale.
- Consulenza fiscale.
- Consulenza amministrativa.
- Attivare servizio viaggi-studio .
- Gestire approvvigionamenti, scorte per asili nido, scuole materne-famiglie.
- Realizzare progetti sperimentali in partnership con le università.

La cooperativa si propone inoltre come struttura di servizi per Enti pubblici o privati che perseguano finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi della cooperativa stessa; la cooperativa potrà quindi concedere il proprio know-how (esperienze, conoscenze, marchio) e quanto connota la gestione e lo sviluppo del suo scopo.

La cooperativa potrà svolgere altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- a) acquistare o costruire e, successivamente, gestire immobili ad uso diverso da abitazione atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonché gli organismi che possono essere soci della cooperativa; istituire o gestire strutture, stabilimenti ed impianti necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- b) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- c) dare adesione e partecipazioni ad Enti e Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- d) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da parte dei soci, degli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
- e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;
- f) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso questi (iscritti nel libro dei Soci da almeno tre mesi), finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dal Consiglio di Amministrazione; il tutto in conformità alle disposizioni della legge fiscale, bancaria ed ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci.

Le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico, precisandosi che si considerano nei confronti del pubblico anche le operazioni nei confronti dei soci, qualora alla Cooperativa ne sia iscritti più di cinquanta.

La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 25 dello statuto sociale.

La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

Art. 6 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Essi sono obbligatori nei casi e nelle forme previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 7 - Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto, la legislazione in materia cooperativistica con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, le disposizioni del codice civile sulle società cooperative e, in quanto compatibili, quelle sulla società a responsabilità limitata.

Art. 8 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile nel rispetto dell'art. 2519 c.c.

Possono essere soci le persone fisiche; i soci devono essere almeno tre.

Sono soci lavoratori coloro che:

- concorrono nella gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppi e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Possono diventare soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, salvo i casi di anticipata acquisizione della necessaria capacità giuridica per atto dell'autorità giudiziaria o per legge.

Essi devono avere o essere in grado di acquisire una professionalità attinente alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine o specializzazione devono poter partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

L'organo amministrativo potrà deliberare l'ammissione di soci cooperatori in una, o più,

categorie speciali in ragione della loro formazione e crescita.

L'organo amministrativo iscriverà nella categoria speciale i soci che debbano completare o integrare la loro formazione anche professionale e, solo in questo caso, in funzione della loro eventuale prestazione di lavoro a favore della Cooperativa.

A decorrere del termine del periodo di permanenza in questa categoria, comunque non superiore ai cinque anni dalla loro ammissione scaduti i quali il socio iscritto nelle categorie speciali decadrà automaticamente.

Il socio iscritto nella categoria speciale potrà recedere ogni momento con un preavviso di quindici giorni, se iscritto alla cooperativa da meno di tre mesi, di due mesi iscritto da almeno tre mesi.

Al socio iscritto alla categoria speciale non competono i diritti dei soci cooperatori, in particolare non ha diritto di voto, non potrà essere eletto amministratore o sindaco, non potrà essere delegato da altro socio, non potrà esercitare i diritti di cui all'art. 2467 c.c..

Possano essere soci anche:

- a) i soci sovventori ai sensi dell'art. 4 della Legge n.59/1992;
- b) soci sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell'art 5 della Legge n. 59/1992, secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge stessa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini alla Cooperativa.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'Amministratore unico o da uno degli Amministratori, o dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato.

La deliberazione di ammissione deve essere fatta comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Non possono divenire soci coloro che esercitano, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Art. 9 - Procedura di ammissione

Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con regolamento ai sensi del precedente articolo 6, ovvero con delibera dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda,
- della documentazione ad essa allegata,
- di ogni altra informazione comunque acquisita,
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio,
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità delle

cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, dalla quale dovranno risultare: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinanza;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito "Regolamento interno", che esaminerà, riconoscendo espressamente nella domanda di averne preso visione;

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà :

- impegnarsi a rimborsare le spese amministrative della ammissione;
- impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora determinato dall'Assemblea dei Soci;
- obbligarsi ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- obbligarsi a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per 1 per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel Libro dei Soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata con le medesime modalità e i versamenti di cui sopra.

I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; i soci lavoratori sono inoltre obbligati a presentare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel "Regolamento interno"

E' fatto divieto al socio lavoratore di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali e che esplicano attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di imprese aventi oggetto uguale o analogo o connesso a quello della Cooperativa, salvo espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, che delibererà tenendo conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro del socio, che richieda la deroga al suddetto divieto.

Il socio cooperatore deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare alla attività sociale ed il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 10 - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto, e dai regolamenti di cui all'art. 6, il diritto di voto, il diritto agli utili e, se del caso, ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Art. 11 - Obblighi dei soci

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio,
- la tassa di ammissione eventualmente stabilita anno per anno dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio.

Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 12 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 13 - Acquisto di quote proprie

Ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla legge, gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 14 - Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto, dalla legge sulle società cooperative e dalle norme sulla società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b) la cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro con la cooperativa;
- c) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- d) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;
- e) il trasferimento della residenza del socio in una Regione diversa da quella in cui la cooperativa svolge la sua attività;
- f) la cessazione dell'attività della cooperativa nella Regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio.
- g) il cui rapporto di lavoro con la cooperativa, subordinato, autonomo o di altra natura sia stato risolto a iniziativa della Cooperativa o la cui prestazione sia stata sospesa per indisponibilità di occasioni di lavoro.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

I soci sovventori ed i portatori di azioni di partecipazione cooperativa potranno recedere qualora le azioni siano detenute da un socio cooperatore che perda per qualsivoglia motivo tale qualifica; potranno inoltre recedere dopo il termine eventualmente stabilito e risultante dalle azioni da loro possedute; in mancanza di tale determinazione potranno comunque recedere dopo cinque anni dalla ammissione alla società.

Art. 15 - Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e

dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;

4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;

5) per fallimento del socio;

6) per avere in qualunque modo arrecato danni gravi alla Cooperativa;

7) in caso di risoluzione per inadempimento del rapporto di lavoro non subordinato

8) per provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

9) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 16 - Morte del socio

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 17 - Liquidazione e rimborso della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende il valore nominale della quota, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale e non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., gli amministratori potranno deliberare la dilazione nel pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni.

A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

Soci sovventori

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati "soci sovventori", che investono

capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche. I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai soci cooperatori e a i soci sovventori. L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno tre mesi.

La cooperativa, con delibera dell'organo amministrativo, potrà anticipare in ogni momento il rimborso delle azioni dei soci sovventori o delle azioni di partecipazione cooperativa.

Il rimborso avverrà dopo la approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la Cooperativa ha deliberato l'anticipato rimborso; le azioni da rimborsare avranno pertanto diritto di partecipare agli utili eventualmente conseguiti dalla Cooperativa nell'esercizio suddetto.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento. I soci sovventori sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate degli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Possessori di azioni di partecipazione cooperativa

La Cooperativa, ricorrendone le condizioni e di in conformità alle disposizioni vigenti, può emettere "azioni di partecipazione cooperativa", anche al portatore, se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le "azioni di partecipazione cooperativa" devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci cooperatori, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti loro fissati dalla legge.

All'atto di scioglimento della società Cooperativa le "Azioni di partecipazione cooperativa" hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle "Azioni di partecipazione cooperativa", se non per la parte di perdite che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

La regolamentazione delle "Azioni di partecipazione cooperativa" sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento.

I possessori di "Azioni di partecipazione cooperativa" sono obbligati:

a) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;

b) all'osservanza dello statuto, dai regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Trattamento dei soci lavoratori

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito "Regolamento interno", redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'Assemblea dei soci. Si precisa che nel presente Statuto per "Regolamento interno" si intende il Regolamento di cui al presente articolo.

Il "regolamento interno" può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il "Regolamento interno" dovrà definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Il Regolamento Interno dovrà definire le tipologie dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori; esso dovrà contenere in ogni caso quanto indicato all'art 6 della Legge 3 aprile 2001 n.142 e dovrà esser depositato entro trenta giorni dalla approvazione presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

Il "Regolamento Interno" di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in ogni caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa. Lo stesso Regolamento interno stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore, assente per infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato. Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio lavoratore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione dei nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia vincolata per legge o per contratto all'ammissione di nuovi soci cooperatori, oppure di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma del presente articolo, la Cooperativa chiederà l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

E' con facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza e di assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

Art. 19 - Soci Volontari (Requisiti, domanda di ammissione e obblighi)

1. Ai sensi dell'articolo 2 Legge n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

2. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

3. Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
 - indicazione della propria attività di lavoro;
 - dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a Euro 25,00.= né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
 - precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.
4. Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'organo amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.
5. In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.
6. Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente articolo 11, l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.
7. Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente articolo 14 compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.
8. Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

Art. 20 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti dei soci e dai conferimenti eventualmente imputabili a capitale effettuati dai sottoscrittori di strumenti finanziari di cui al successivo articolo 25;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.
- f) dal capitale costituito dall'ammontare delle "azioni di partecipazione cooperativa" di valore nominale di Euro cinquanta/00 (50,00.=); queste potranno essere al portatore se interamente liberate;
- g) da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti e dal fondo sovrapprezzo azioni e quote

Art. 21 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in

misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 22 - Capitale sociale

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo secondo le disposizioni di legge vigenti al tempo della sottoscrizione.

Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge. Le quote sono indivisibili.

Art. 23 - Bilancio

L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Art. 24 - Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e di statuto;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 25 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà riferita al tipo di prestazione lavorativa fornita dai soci.

I ristorni erogati ai soci non potranno eccedere la misura stabilita dall'art. 3 della legge 3 aprile 2001 n. 142 ovvero da altra normativa tempo per tempo vigente.

Art. 26 - Strumenti finanziari

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista dalla legge tempo per tempo vigente, compresa quella contenuta nella legge 31 gennaio 1992, n. 59 in quanto compatibile.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:

- a) diritti patrimoniali o anche amministrativi;
- b) unicamente diritti patrimoniali.

Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.

Art. 27 - Modalità di assunzione delle decisioni

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Art. 28 - Assemblea - Convocazione

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà tenersi nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere:

- inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative

alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero dall'amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Art. 29 - Maggioranze costitutive e deliberative

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 30 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Art. 31 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.

Art. 32 - Forme di amministrazione

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- da due amministratori con firma disgiunta.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

L'amministratore unico spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, la cooperativa deve essere amministrata da un consiglio di amministrazione; ai predetti possessori di strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un terzo del totale.

nomina integrativa.

Art. 33 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, ove nominati.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, del vice presidente oppure dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 34 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

Art. 35 - Poteri di gestione

All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione, l'amministratore unico e gli amministratori delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori

o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art.36 - Deleghe

Il consiglio di amministrazione, nei limiti di legge, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 37 - Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta all'unico amministratore, al presidente del consiglio di amministrazione e, nell'ambito dei poteri ad essi attribuiti, agli amministratori delegati.

Art. 38 - Rimborsi e compensi

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Art. 39 - Controllo dei soci

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

I soci esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

Art. 40 - Organi di controllo

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Art. 41 - Funzioni

Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni previste dall'art. 2403 c.c.; è composto di tre membri effettivi, soci o non soci; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

I sindaci devono essere scelti con i criteri indicati dall'art. 2397 c.c..

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

Art. 42 - Controllo contabile

La nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, è obbligatoria nei casi di legge.

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Art. 43 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti

pubblicitari previsti dalla legge nel termine di legge dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo;
- quant'altro sia previsto dalla legge.

Art. 44 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.

F.TO

SAVOCA CHIARA

IL NOTAIO LUISA CIVITA

Allegato "B" al numero 292317/12224 di repertorio

ELENCO SOCI

1. Arisi Maria Grazia per delega a Martino Villa
2. Vultaggio Angela per delega a Martino Villa
3. Pillitteri Marco Jason per delega a Martino Villa
4. Roncari Marina per delega a Martino Villa
5. Sabatino Valentina per delega a Luca Simone Yuri
6. Sabatino Silvia per delega a Luca Simone Yuri
7. Schiatti Federica per delega a Martino Villa
8. Villa Martino in proprio
9. Simone Luca Yuri in proprio
10. Savoca Chiara in proprio